



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0050(NLE)**

**6750/22
ADD 1**

**UD 43
CID 1
TRANS 113
UK 30**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 70 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 70 final - ANNEX.

All.: COM(2022) 70 final - ANNEX



Bruxelles, 1.3.2022
COM(2022) 70 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato
congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime
comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione**

PROGETTO
DECISIONE n. [1/2022] del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del
20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
del [data]
che modifica i requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito e le norme
relative all'assistenza amministrativa nelle appendici I, III bis e IV di tale convenzione

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito¹ (di seguito "la convenzione"), il comitato congiunto istituito dalla convenzione adotta, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.
- (2) L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione² ("AD") è stato modificato³. Esso stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per la dichiarazione di transito al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tale armonizzazione orizzontale era necessaria per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. L'allegato B6 bis dell'appendice III bis rispecchia l'allegato B dell'AD e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (3) L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁴ ("AE") è stato modificato⁵. Esso stabilisce i formati e i codici dei dati comuni per la dichiarazione di transito al fine di armonizzare più efficacemente i formati e i codici dei dati comuni per l'archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I formati e i codici dei dati comuni dovevano essere armonizzati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni e notifiche siano interoperabili una

¹ [GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.](#)

² Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ([GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1](#)).

³ Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1](#)).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ([GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558](#)).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386](#)).

volta armonizzati i requisiti comuni in materia di dati. L'allegato A1 bis dell'appendice III bis rispecchia l'allegato B dell'AE e dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

- (4) Al fine di migliorare la leggibilità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito e i rispettivi formati e codici, l'allegato A1 bis e l'allegato B6 bis dell'appendice III bis sono fusi in un unico allegato A1 bis.
- (5) Nell'appendice I i riferimenti all'appendice III dovrebbero essere rettificati e sostituiti dall'appendice III bis nel caso delle disposizioni applicabili a decorrere dalla data di aggiornamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.
- (6) Le norme relative all'assistenza reciproca per il recupero dei crediti di cui all'appendice IV della convenzione sono in vigore da relativamente molto tempo e non sono state modificate. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell'UE e dell'Unione europea. Le norme sono state rivedute al fine di allinearle alle rispettive norme dell'Unione modernizzate.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- (1) L'appendice I della convenzione è modificata conformemente all'allegato A della presente decisione.
- (2) L'appendice III bis della convenzione è modificata conformemente all'allegato B della presente decisione.
- (3) L'appendice IV della convenzione è modificata conformemente all'allegato C della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [luogo], [data]

*Per il comitato congiunto
Il presidente*

Allegato A

L'appendice I della convenzione è così modificata:

- (1) All'articolo 25, secondo comma, il testo "negli allegati A1 bis e B6 bis dell'appendice III" è sostituito dal seguente:
" nell'allegato A1 bis dell'appendice III bis";
- (2) all'articolo 27, secondo comma, il testo "all'allegato B6 bis dell'appendice III" è sostituito dal seguente:
" all'allegato A1 bis dell'appendice III bis";
- (3) all'articolo 41, paragrafo 3, il testo "appendice III" è sostituito dal seguente:
"appendice III bis".

Allegato B

L'appendice III bis della convenzione è così modificata:

- (1) l'articolo 2 è così modificato:
 - (a) "nell'allegato B6 bis" è sostituito dal seguente:
"nell'allegato A1 bis";
 - (b) "all'allegato A1 bis" è sostituito dal seguente:
"a tale allegato";
- (2) l'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:
 - (a) dopo il testo "all'allegato B4" è inserito il testo seguente:
"dell'appendice III";
 - (b) il testo "all'allegato B5" è sostituito dal seguente:

"all'allegato B5 dell'appendice III bis";
- (3) all'articolo 8, il testo "della presente appendice" è sostituito dal seguente:
"dell'appendice III.";
- (4) all'articolo 9, dopo il testo "all'allegato B10" è inserito il testo seguente:
"dell'appendice III.";
- (5) all'articolo 10, paragrafo 1, dopo il testo "nell'allegato C3" è inserito il testo seguente:
"dell'appendice III.";
- (6) l'articolo 11, paragrafo 1, è così modificato:
 - (a) dopo il testo "all'allegato C6" è inserito il testo seguente:
"dell'appendice III";
 - (b) dopo il testo "all'allegato C7" è inserito il testo seguente:
"di tale appendice.";
- (7) l'allegato A1 bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO A1 bis

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

TITOLO I
REQUISITI IN MATERIA DI DATI

CAPO I

Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati

- (1) I dati, i formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.
- (2) I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito e i formati dei dati sono stabiliti nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo II. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.

I dati sono elencati nell'ordine del numero del dato.

- (3) I simboli "A", "B" o "C" nella tabella del titolo II non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Ad esempio il dato 18 09 057 000 codice della nomenclatura combinata (status "A") sarà raccolto se richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.

Possono essere integrati da condizioni o chiarimenti elencati nelle note numerate relative ai requisiti in materia di dati di cui al capo II, titolo II, e nelle note del titolo III.

- (4) Lasciando del tutto impregiudicato l'obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l'articolo 29 dell'appendice I, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito sarà basato sulle informazioni in possesso dell'operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.
- (5) Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui al presente allegato assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici di cui al titolo III o i codici nazionali, ove previsti.
- (6) I codici nazionali possono essere utilizzati dai paesi per i dati 12 01 000 000 Documento precedente (sottodato 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore), 12 02 000 000 Menzioni speciali (sottodato 12 02 008 000 Codice), 12 03 000 000 Documento giustificativo (sottodato 12 03 002 000 Tipo), 12 04 000 000 Riferimento complementare (sottodato 12 04 002 000 Tipo), certificati e autorizzazioni.

Gli Stati membri dell'Unione europea comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

- (7) Cardinalità massime per ciascun regime di transito:

D	1x
MC	1x (per intestazione della dichiarazione)
HC	999x (per MC per il transito)
HI	9,999x (per HC)

- (8) Si utilizzano i seguenti riferimenti agli elenchi di codici definiti nelle norme internazionali o negli atti giuridici delle parti contraenti:

	Nome abbreviato	Fonte	Definizione
1.	Codice del tipo di imballaggio	Raccomandazione 21 dell'UN/ECE	Codice del tipo di imballaggio quale definito nell'ultima versione dell'allegato IV della raccomandazione 21 UN/ECE
2.	Codice valuta	ISO 4217	Codice alfabetico di tre lettere definito dalla norma internazionale ISO 4217
3.	Codice paese	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese	Nel contesto delle operazioni di transito si deve utilizzare il codice paese ISO 3166-alpha-2 e per l'Irlanda del Nord il codice "XI".
4.	UN/LOCODE	Raccomandazione 16 dell'UNECE	UN/LOCODE quale definito nella raccomandazione 16 dell'UNECE
6.	Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto	Raccomandazione 28 dell'UNECE	Codice delle tipologie dei mezzi di trasporto quale definito nella raccomandazione 28 dell'UNECE
9.	Codici CUS	ECICS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche)	Numero CUS (Customs Union and Statistics) assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle principali sostanze e preparati chimici.

- (9) I codici specificati nel titolo III che si possono trovare nella banca dati TARIC sono definiti di comune accordo con le parti contraenti.

CAPO II
Legenda della tabella

Sezione 1

Titoli delle colonne

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale di merci unionali	Base giuridica
Numero del dato No.	Numero d'ordine assegnato al dato in questione	
Vecchio numero della casella	Numero della casella nell'ALLEGATO B6 dell'appendice III quale stabilito dalla decisione n. 1/2008 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune del 16 giugno 2008.	
Denominazione del dato/ della categoria	Denominazione del dato/della categoria in questione	
Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria in questione	
Denominazione del sottodato	Denominazione del sottodato in questione	
D1	Dichiarazione di transito	Articoli 25 e 26 dell'appendice I
D2	Dichiarazione di transito con serie di dati ridotta (trasporto per ferrovia, trasporto aereo e marittimo)	Articolo 55, paragrafo 1, lettera i), dell'appendice I
D3	Transito – Uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione doganale (trasporto aereo)	Articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I
D4	Notifica di presentazione in relazione alla dichiarazione di transito presentata prima della presentazione delle merci	Articolo 29 bis dell'appendice I
D	La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di intestazione della dichiarazione in una dichiarazione di transito	

Colonne	Dichiarazioni/notifiche/prova della posizione doganale di merci unionali	Base giuridica
MC	La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di spedizione master	
HC	La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di spedizione house	
HI	La cardinalità indica quante volte il dato può essere utilizzato a livello di articolo della spedizione house	
Formato	Tipo e lunghezza del dato	
Codici nel titolo III	Indica se nel titolo III sono presenti note complementari sul formato e sui codici.	

Sezione 2

Titoli delle colonne

Gruppo	Titolo del gruppo
Gruppo 11	Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
Gruppo 12	Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
Gruppo 13	Parti
Gruppo 16	Luoghi/Paesi/Regioni
Gruppo 17	Uffici doganali
Gruppo 18	Identificazione delle merci
Gruppo 19	Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
Gruppo 99	Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Sezione 3

Simboli nelle colonne Dichiarazione

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatori: dati richiesti da tutti i paesi, fatta salva la nota introduttiva 3.

Simbolo	Descrizione del simbolo
B	A discrezione del paese: dati che i singoli paesi possono decidere se richiedere o no.
C	<p>A discrezione degli operatori economici: dati che gli operatori economici possono fornire ma che i paesi non possono esigere. Se un operatore economico decide di fornire le informazioni, devono essere dichiarati tutti i sottodati richiesti.</p> <p>Se il simbolo "C" è utilizzato per un dato/una categoria di dati, tutti i sottodati/tutte le sottocategorie di dati appartenenti a tale dato/categoria di dati sono obbligatori qualora il dichiarante decida di fornire le informazioni, salvo diversa indicazione del titolo II, capo I.</p>
D	<p>Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito.</p> <p>I dati del livello della dichiarazione contengono informazioni che si applicano all'intera dichiarazione.</p>
MC	<p>Dato richiesto al livello di spedizione master.</p> <p>I dati del livello della spedizione master contengono informazioni che si applicano a un contratto di trasporto emesso da un vettore e da un contraente diretto. Queste informazioni a livello di intestazione sono applicabili per tutti gli articoli delle spedizioni master nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.</p>
HC	<p>Dato richiesto al livello di spedizione house.</p> <p>I dati del livello di spedizione house contengono informazioni applicabili al contratto di trasporto di livello più basso rilasciato da uno spedizioniere, da un vettore comune che non utilizza navi o aeromobili o da un suo agente o da un operatore postale. Queste informazioni a livello di intestazione sono applicabili per tutti gli articoli delle spedizioni house nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.</p>
HI	<p>Dato richiesto a livello di articolo della spedizione house.</p> <p>Il livello di articolo della spedizione house è un sottolivello rispetto al livello della spedizione house. I dati del livello di articolo della spedizione house contengono informazioni provenienti da diverse voci del documento di trasporto indicato nella spedizione house. Queste informazioni a livello di articolo sono applicabili nel caso delle dichiarazioni e notifiche di cui al capo I, titolo II.</p>

Sezione 4

Simboli nella colonna Formato

Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

- a alfabetico
- n numerico
- an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

- a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
- n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
- an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
- a..4 fino a 4 caratteri alfabetici
- n..5 fino a 5 caratteri numerici
- an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici
- n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

TITOLO II

TABELLA DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

CAPO I

Tabella

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
Gruppo 11 - Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)														
11 01 000 000	1	Tipo di dichiarazione			A	A	A		1x			1x	an..5	Y
					D	D	D							
11 02 000 000	Nuovo	Tipo di dichiarazione supplementare			A	A	A		1x				a1	Y
					D	D	D							
11 03 000 000	32	Numero di articolo			A	A						1x	n..5	N
					HI	HI								
11 07 000 000	Nuovo	Garanzia			A	A			1x				n1	Y
					D	D								
11 08 000 000	Nuovo	Indicatore di serie di dati ridotta			A	A			1x				n1	Y
					D	D								
Gruppo 12 - Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni														
12 01 000 000	40	Documento precedente			A	A	A			9 999x	99x	99x		N
					MC	MC	MC							
					HC HI	HC HI	HC HI							

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
12 01 001 000			Numero di riferimento		A	A	A			1x	1x	1x	an..70	Y
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
12 01 002 000			Tipo		A	A	A			1x	1x	1x	an4	Y
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
12 01 003 000			Tipo di colli		A	A	A					1x	an..2	Y
					HI	HI	HI							
12 01 004 000			Numero di colli		A	A	A					1x	n..8	N
					HI	HI	HI							
12 01 005 000			Unità di misura e qualificatore		A	A	A					1x	an..4	Y
					HI	HI	HI							
12 01 006 000			Quantità		A	A	A					1x	n..16,6	N
					HI	HI	HI							
12 01 007 000			Identificatore dell'articolo		A	A	A					1x	n..5	N
					HI	HI	HI							
12 01 079 000			Menzioni speciali		C	C				1x	1x	1x	an..35	N
					MC	MC								
					HC	HC								
12 02 000 000	44	Informazioni supplementari			C	C	C			99x		99x		N
					MC	MC	MC							
12 02 008 000			Codice		A	A	A			1x		1x	an5	Y
					MC	MC	MC							
12 02 009 000			Testo		A	A	A			1x		1x	an..512	N
					MC	MC	MC							
					HI	HI	HI							

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
12 03 000 000	44	Documento giustificativo			A	A	A			99x		99x		N
					MC	MC	MC							
					HI	HI	HI							
12 03 001 000			Numero di riferimento		A	A	A			1x		1x	an..70	N
					MC	MC	MC							
					HI	HI	HI							
12 03 002 000			Tipo		A	A	A			1x		1x	an4	Y
					MC	MC	MC							
					HI	HI	HI							
12 03 013 000			Numero di riga dell'articolo nel documento		C	C	C			1x		1x	n..5	N
					MC	MC	MC							
					HI	HI	HI							
12 03 079 000			Menzioni speciali		C					1x		1x	an..35	N
					MC									
					HI									
12 04 000 000	44 Nuovo	Riferimento aggiuntivo			A	A	A			99x	99x	99x		N
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
					HI	HI	HI							
12 04 001 000			Numero di riferimento		C	C	C			1x	1x	1x	an..70	N
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
					HI	HI	HI							
12 04 002 000			Tipo		A	A	A			1x	1x	1x	an4	Y
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
					HI	HI	HI							
12 05 000 000	44 Nuovo	Documenti di trasporto			A	A	A			99x	99x			N
					[8]	[8]	[8]							
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
12 05 001 000			Numero di riferimento		A	A	A			1x	1x		an..70	N
					MC HC	MC HC	MC HC							
12 05 002 000			Tipo		A	A	A			1x	1x		an4	Y
					MC HC	MC HC	MC HC							
12 08 000 000		Numero di riferimento/UCR			C	C	C			1x	1x	1x	an..35	N
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							
12 09 000 000	Nuovo	LRN (Numero di riferimento locale)			A	A	A	A	1x				an..22	N
					D	D	D	D						
12 12 000 000	44 Nuovo	Autorizzazione			A	A	A		9x					N
					[60]	[60]	[60]							
					D	D	D							
12 12 001 000			Numero di riferimento		A	A	A		1x				an..35	N
					[60]	[60]	[60]							
					D	D	D							
12 12 002 000			Tipo		A	A	A		1x				an..4	Y
					D	D	D							
Gruppo 13 – Parti														
13 02 000 000	2	Speditore			C					1x	1x			N
					MC HC									
13 02 016 000			Nome		A					1x	1x		an..70	N
					[6]									
13 02 017 000	2 (n.)		Numero di identificazione		A					1x	1x		an..17	Y
					MC HC									

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
13 02 018 000			Indirizzo		A [6]					1x	1x			N
					MC HC									
13 02 018 019				Via e numero civico	A					1x	1x		an..70	N
					MC HC									
13 02 018 020				Paese	A					1x	1x		a2	Y
					MC HC									
13 02 018 021				Codice postale	A					1x	1x		an..17	N
					MC HC									
13 02 018 022				Città	A					1x	1x		an..35	N
					MC HC									
13 02 074 000			Persona di contatto		C					9x	9x			N
					MC HC									
13 02 074 016				Nome	A					1x	1x		an..70	N
					MC HC									
13 02 074 075				Numero di telefono	A					1x	1x		an..35	N
					MC HC									
13 02 074 076				Indirizzo di posta elettronica	A					1x	1x		an..256	N
					MC HC									
13 03 000 000	8	Destinatario			A	A	A			1x	1x	1x		N
					MC HC HI	MC HC HI	MC HC HI							

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
13 03 016 000			Nome		A	A	A			1x	1x	1x	an..70	N
					[6]	[6]	[6]							
13 03 017 000	8 (n.)		Numero di identificazione		MC	MC	MC			1x	1x	1x	an..17	Y
					HC	HC	HC							
13 03 018 000			Indirizzo		HI	HI	HI			1x	1x	1x		N
					A	A	A							
13 03 018 019				Via e numero civico	MC	MC	MC			1x	1x	1x	an..70	N
					HC	HC	HC							
13 03 018 020				Paese	HI	HI	HI			1x	1x	1x	a2	Y
					A	A	A							
13 03 018 021				Codice postale	MC	MC	MC			1x	1x	1x	an..17	N
					HC	HC	HC							
13 03 018 022				Città	HI	HI	HI			1x	1x	1x	an..35	N
					A	A	A							

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
13 06 000 000	14	Rappresentante			A	A	A	A	1x					N
					D	D	D	D						
13 06 017 000	4 (n.)		Numero di identificazione		A	A	A	A	1x				an..17	Y
					D	D	D	D						
13 06 030 000	14		Status		A	A	A	A	1x				n1	Y
					D	D	D	D						
13 06 074 000			Persona di contatto		C	C	C	C	9x					N
					D	D	D	D						
13 06 074 016				Nome	A	A	A	A	1x				an..70	N
					D	D	D	D						
13 06 074 075				Numero di telefono	A	A	A	A	1x				an..35	N
					D	D	D	D						
13 06 074 076				Indirizzo di posta elettronica	A	A	A	A	1x				an..256	N
					D	D	D	D						
13 07 000 000	50	Titolare del regime di transito			A	A	A	A	1x					N
					D	D	D	D						
13 07 016 000			Nome		A	A	A		1x				an..70	N
					[6]	[6]	[6]							
					D	D	D							
13 07 017 000	50 (n.)		Numero di identificazione		A	A	A	A	1x				an..17	Y
					D	D	D	D						
13 07 018 000			Indirizzo		A	A	A		1x					N
					[6]	[6]	[6]							
					D	D	D							
13 07 018 019				Via e numero civico	A	A	A		1x				an..70	N
					D	D	D							
13 07 018 020				Paese	A	A	A		1x				a2	Y
					D	D	D							
13 07 018 021				Codice postale	A	A	A		1x				an..17	N
					D	D	D							

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
13 07 018 022				Città	A	A	A		1x				an..35	N
					D	D	D							
13 07 074 000			Persona di contatto		C	C	C		1x					N
					D	D	D							
13 07 074 016				Nome	A	A	A		1x				an..70	N
					D	D	D							
13 07 074 075				Numero di telefono	A	A	A		1x				an..35	N
					D	D	D							
13 07 074 076				Indirizzo di posta elettronica	A	A	A		1x				an..256	N
					D	D	D							
13 14 000 000	44	Attore supplementare della catena di approvvigionamento			C	C	C			99x	99x	99x		N
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
					HI	HI	HI							
13 14 017 000			Numero di identificazione		A	A	A			1x	1x	1x	an..17	Y
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
					HI	HI	HI							
13 14 031 000			Ruolo		A	A	A			1x	1x	1x	a..3	Y
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
					HI	HI	HI							
Gruppo 16 - Luoghi/Paesi/Regioni														
16 03 000 000	17 a	Paese di destinazione			A	A	A			1x	1x	1x	a2	Y
					MC	MC	MC							
					HC	HC	HC							
					HI	HI	HI							
16 06 000 000	15	Paese di spedizione			A	C				1x	1x	1x	a2	Y
					MC	MC								
					HC	HC								
					HI	HI								
16 12 000 000	Nuovo	Paese di transito			A	A				99x				N

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III	
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI			
		della spedizione			MC	MC									
16 12 020 000			Paese		A	A				1x			a2	Y	
					MC	MC									
16 13 000 000	27	Luogo di carico			B	B	B	B		1x				N	
					[61]										
					MC	MC	MC	MC							
16 13 020 000			Paese		A	A	A	A		1x			a2	Y	
					MC	MC	MC	MC							
16 13 036 000			UN/LOCODE		A	A	A	A		1x			an..17	Y	
					MC	MC	MC	MC							
16 13 037 000			Luogo		A	A	A	A		1x			an..35	N	
					MC	MC	MC	MC							
16 15 000 000	30	Ubicazione delle merci			A	A	A	A		1x				N	
					[75]	[75]	[75]	[75]							
					MC	MC	MC	MC							
16 15 036 000			UN/LOCODE		A	A	A	A		1x			an..17	Y	
					MC	MC	MC	MC							
16 15 045 000			Tipo di ubicazione		A	A	A	A		1x			a1	Y	
					MC	MC	MC	MC							
16 15 046 000			Qualificatore dell'identificazione		A	A	A	A		1x			a1	Y	
					MC	MC	MC	MC							
16 15 047 000			Ufficio doganale		A	A	A	A		1x				N	
					MC	MC	MC	MC							
16 15 047 001				Numero di riferimento	A	A	A	A		1x			an8	Y	
					MC	MC	MC	MC							
16 15 048 000			GNSS		A	A	A	A		1x				N	
					MC	MC	MC	MC							
16 15 048 049				Latitudine	A	A	A	A		1x			an..17	N	
					MC	MC	MC	MC							
16 15 048 050				Longitudine	A	A	A	A		1x			an..17	N	
					MC	MC	MC	MC							

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
16 15 051 000			Operatore economico		A	A	A	A		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 051 017				Numero di identificazione	A	A	A	A		1x			an..17	Y
					MC	MC	MC	MC						
16 15 052 000			Numero di autorizzazione		A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 053 000			Identificativo supplementare		A	A	A	A		1x			an..4	N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 018 000			Indirizzo		A	A	A	A		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 018 019				Via e numero civico	A	A	A	A		1x			an..70	N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 018 020				Paese	A	A	A	A		1x			a2	Y
					MC	MC	MC	MC						
16 15 018 021				Codice postale	A	A	A	A		1x			an..17	N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 018 022				Città	A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 081 000			Indirizzo codice postale		A	A	A	A		1x				N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 081 020				Paese	A	A	A	A		1x			a2	Y
					MC	MC	MC	MC						
16 15 081 021				Codice postale	A	A	A	A		1x			an..17	N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 081 025				Numero civico	A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 074 000			Persona di contatto		C	C	C	C		9x				N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 074 016				Nome	A	A	A	A		1x			an..70	N
					MC	MC	MC	MC						

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
16 15 074 075				Numero di telefono	A	A	A	A		1x			an..35	N
					MC	MC	MC	MC						
16 15 074 076				Indirizzo di posta elettronica	A	A	A	A		1x			an..256	N
					MC	MC	MC	MC						
16 17 000 000	Nuovo	Itinerario vincolante			A	A			1x				n1	Y
					D	D								
Gruppo 17 - Uffici doganali														
17 03 000 000	NUOVO	Ufficio doganale di partenza			A	A	A	A	1x					N
					D	D	D	D						
17 03 001 000			Numero di riferimento		A	A	A	A	1x				an8	Y
					D	D	D	D						
17 04 000 000	51	Ufficio doganale di transito			A	A			9x					N
					D	D								
17 04 001 000			Numero di riferimento		A	A			1x				an8	Y
					D	D								
17 05 000 000	53	Ufficio doganale di destinazione			A	A	A		1x					N
					D	D	D							
17 05 001 000			Numero di riferimento		A	A	A		1x				an8	Y
					D	D	D							
17 06 000 000	Nuovo	Ufficio doganale di uscita per il transito			A	A			9x					N
					D	D								
17 06 001 000			Numero di riferimento		A	A			1x				an8	Y
					D	D								
Gruppo 18 – Identificazione delle merci														
18 01 000 000	38	Massa netta			A							1x	n..16,6	N
					HI									
18 04 000 000	35	Massa lorda			A	A	A				1x	1x	n..16,6	N
					HC	HC	HC							
					HI	HI	HI							

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
18 05 000 000	31	Descrizione delle merci			A	A	A					1x	an..512	N
					HI	HI	HI							
18 06 000 000	Nuovo	Imballaggio			A	A	A					99x		N
					HI	HI	HI							
18 06 003 000	31		Tipo di colli		A	A	A					1x	an2	Y
					HI	HI	HI							
18 06 004 000	31		Numero di colli		A	A	A					1x	n..8	N
					HI	HI	HI							
18 06 054 000	31		Marchi di spedizione		A	A	A					1x	an..512	N
					[8]	[8]	[8]							
					HI	HI	HI							
18 08 000 000	31	Codice CUS			C	C	C					1x	an9	Y
					HI	HI	HI							
18 09 000 000		Codice delle merci			A	A	C					1x		N
					HI	HI	HI							
18 09 056 000	Nuovo		Codice della sottovoce del sistema armonizzato		A	A	C					1x	an6	Y
					HI	HI	HI							
18 09 057 000	33		Codice della nomenclatura combinata		B	B	C					1x	an2	Y
					HI	HI	HI							
Gruppo 19 - Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)														
19 01 000 000	19	Indicatore del container			A	A	A	A			1x		n1	Y
					[61]									
					MC	MC	MC							
19 03 000 000	25	Modo di trasporto fino alla frontiera			A	A		A			1x		n1	Y
					[30]	[30]								
					[61]									
					MC	MC								
19 04 000 000	26	Modo di trasporto interno			B						1x		n1	Y

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
					MC									
19 05 000 000	18(1)	Mezzo di trasporto alla partenza			A [34] [35] [36]	A [34] [35] [36]	A [34] [35] [36]			999x	999x			N
					MC HC	MC HC	MC HC							
19 05 017 000			Numero di identificazione		A MC HC	A MC HC	A MC HC			1x	1x		an..35	N
					MC HC	MC HC	MC HC							
19 05 061 000			Tipo di identificazione		A MC HC	A MC HC	A MC HC			1x	1x		n2	Y
					MC HC	MC HC	MC HC							
19 05 062 000	18(2)		Nazionalità		A MC HC	A MC HC	A MC HC			1x	1x		a2	Y
					MC HC	MC HC	MC HC							
19 07 000 000	Nuovo	Materiale di trasporto			A MC	A MC	A MC			9 999x				N
					MC	MC	MC							
19 07 044 000			Riferimento delle merci		A MC	A MC	A MC			9 999x			n..5	N
					MC	MC	MC							
19 07 063 000	31		Numero di identificazione del container		A MC	A MC	A MC			1x			an..17	N
					MC	MC	MC							
19 08 000 000	Nuovo	Mezzo di trasporto attivo alla frontiera			A [34] [35] [36] [61] [70] [71]	A [34] [35] [36] [61] [70] [71]		A [34] [35] [36] [70] [71]		9x				N

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
					MC	MC		MC						
19 08 000 047			Numero di riferimento dell'ufficio doganale alla frontiera		A	A		A		1x			an8	Y
					MC	MC		MC						
19 08 017 000	21(1)		Numero di identificazione		A	A		A		1x			an..35	N
					MC	MC		MC						
19 08 061 000			Tipo di identificazione		A	A		A		1x			n2	Y
					MC	MC		MC						
19 08 062 000	21(2)		Nazionalità		A	A		A		1x			a2	Y
					MC	MC		MC						
19 02 000 000			Numero di riferimento del trasporto		B	B		B		1x			an..17	N
					MC	MC		MC						
19 10 000 000	D	Sigilli			A	A	A	[65]		99x				N
					MC	MC	MC							
19 10 068 000			Numero di sigilli		A	A	A			1x *)			n..4	N
					MC	MC	MC							
19 10 015 000			Identificativo		A	A	A			1x			an..20	N
					MC	MC	MC							
Gruppo 99 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)														
99 02 000 000	52	Tipo di garanzia			A	A				9x			an1	Y
					D	D								
99 03 000 000	52	Riferimento della garanzia			A	A				99x				N
					D	D								
99 03 069 000			NRG (Numero di riferimento della garanzia)		A	A				1x			an..24	N
					D	D								
99 03 070 000			Codice di accesso		A	A				1x			an..4	N
					D	D								

Numero del dato	Vecchio numero della casella Box No	Denominazione del dato/della categoria	Denominazione del sottodato/della sottocategoria	Denominazione del sottodato	Dichiarazione				Cardinalità				Formato	Codici nel titolo III
					D1	D2	D3	D4	D	MC	HC	HI		
99 03 012 000			Valuta		A	A			1x				a3	Y
					D	D								
99 03 071 000			Importo da coprire		A	A			1x				n..16,2	N
					D	D								
99 03 073 000		Altro riferimento della garanzia			A	A			9x				an..35	N
					D	D								

*) La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.

CAPO II

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
[6]	Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese di transito comune o di un paese terzo riconosciuto dall'ufficio doganale di partenza non è necessario fornire nome e indirizzo.
[8]	Questa informazione è comunicata solo se disponibile.
[30]	I paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia nel caso in cui il movimento di transito non attraversi la frontiera esterna delle parti contraenti.
[34]	Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse.
[35]	Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nel dato 19 07 063 000 Numero di identificazione del container
[36]	Nei seguenti casi i paesi esonerano dall'obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: <ul style="list-style-type: none"> - quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell'Unione o uno status analogo in un paese di transito comune, e - quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.
[60]	Questo dato deve essere fornito quando esiste un'autorizzazione a norma dell'articolo 55 dell'appendice I.
[61]	Questo dato è facoltativo se la dichiarazione è presentata prima della presentazione delle merci.
[65]	Tali informazioni sono fornite soltanto se l'autorità doganale ha deciso di sigillare le merci.

[70]	Da non utilizzare nel caso in cui non sia dichiarato nessun ufficio doganale di transito (dato 17 04 000 000).
[71]	Tali informazioni non sono fornite se sono uguali a quelle indicate per il mezzo di trasporto alla partenza (dato 19 05 000 000).
[75]	Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.

TITOLO III

NOTE E CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:

Gruppo 11 - Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

11 01 000 000 Tipo di dichiarazione

Inserire il codice pertinente

I codici da utilizzare sono:

Codice	Descrizione	Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati nel titolo II del presente allegato
C	Merci unionali non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.	D3
T	Spedizioni miste comprendenti merci che devono essere vincolate al regime T1 e merci che devono essere vincolate al regime T2, disciplinate dall'articolo 28 dell'appendice I.	D1, D2
T1	Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito.	D1, D2, D3

Codice	Descrizione	Serie di dati nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati nel titolo II del presente allegato
T2	Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito.	D1, D2, D3
T2F	Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE a un paese di transito comune.	D1, D2, D3
TD	Merci già vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.	D3
X	Merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.	D3

11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare

Inserire il codice pertinente

I codici da utilizzare sono:

A	per una dichiarazione doganale normale (ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'appendice I)
D	per la presentazione di una dichiarazione doganale normale (del tipo classificabile come A) conformemente all'articolo 29 bis dell'appendice I

11 03 000 000 Numero di articolo

Numero dell'articolo contenuto nella dichiarazione, qualora vi sia più di un articolo.

11 07 000 000 Garanzia

Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita (EXS) o una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) in conformità della normativa sulle misure di sicurezza delle rispettive parti contraenti.

I codici da utilizzare sono:

Codice	Descrizione	Spiegazione
0	No	La dichiarazione non è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione sommaria di entrata.
1	ENS	La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di entrata
2	EXS	La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita.
3	ENS e EXS	La dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita e una dichiarazione sommaria di entrata.

11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta

Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione contiene la serie di dati ridotta.

I codici da utilizzare sono:

0	No (le merci non sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)
1	Sì (le merci sono dichiarate utilizzando una serie di dati ridotta)

Gruppo 12 - Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

12 01 000 000 Documento precedente

Indicare le informazioni relative al documento precedente.

Per gli Stati membri dell'Unione europea - Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea. Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.

Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o dei corrispondenti documenti doganali.

Per gli Stati membri dell'Unione europea - Se l'esportazione è seguita dal transito, indicare l'MRN della dichiarazione di esportazione.

I codici da utilizzare sono:

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Cam po	Contenuto	Format o	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)	n2	21
2	Identificativo del paese nel quale è stata presentata la dichiarazione/notifica (codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3)	a2	RO
3	Identificativo unico del messaggio per anno e per paese	an 12	9876AB889012
4	Identificativo del regime	a1	B
5	Cifra di controllo	an1	1

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:

Codice	Regime
A	Solo esportazione
B	Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita
C	Solo dichiarazione sommaria di uscita
D	Notifica di riesportazione
E	Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali
J	Solo dichiarazione di transito
K	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita
L	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata
M	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita e dichiarazione sommaria di entrata
P	Prova della posizione doganale di merci unionali/Manifesto doganale delle merci
R	Solo dichiarazione di importazione
S	Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata
T	Solo dichiarazione sommaria di entrata
U	Dichiarazione di custodia temporanea
V	Introduzione di merci in relazione a territori fiscali speciali
W	Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata
Z	Notifica di arrivo

12 01 002 000 *Tipo*

Indicare il tipo di documento utilizzando il codice pertinente.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 01 003 000 Tipo di colli

Indicare il codice che specifica il tipo di colli pertinente per la cancellazione del numero di colli.

I codici da utilizzare sono:

Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.

12 01 004 000 Numero di colli

Inserire il pertinente numero di cancellazione dei colli.

12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore

Indicare il qualificatore e l'unità di misura di cancellazione pertinenti.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an..4, ma non sarà mai un formato n. 4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.

Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n. 4.

12 01 006 000 Quantità

Indicare i quantitativi cancellati pertinenti.

12 01 007 000 Identificatore dell'articolo

Inserire il numero dell'articolo di merci come dichiarato nel documento precedente.

12 01 079 000 Menzioni speciali

Inserire informazioni complementari concernenti il documento precedente.

Questo dato consente all'operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento precedente.

12 02 000 000 Informazioni supplementari:

Utilizzare questo dato per informazioni per le quali la legislazione delle parti contraenti non specifica il campo di inserimento.

12 02 008 000 Codice

Indicare il codice pertinente e, se del caso, il codice fornito dal paese interessato.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Le informazioni supplementari che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre:

Codice 0xxxx - categoria generale

Codice 2xxxx - transito

I codici "00200", "20100", "20200" e "20300" sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.

Codice	Base giuridica	Oggetto	Informazioni supplementari
00200	Allegato A1 bis, titolo III	Numerosi documenti e parti	"Vari"
20100	Articolo 18 della convenzione	Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a restrizioni.	
20200	Articolo 18 della convenzione	Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a dazi.	
20300	Articolo 18 della convenzione	Esportazione	"Esportazione"

I paesi possono definire codici nazionali.

I codici nazionali devono avere il formato a1an4.

12 02 009 000 Testo

Se necessario, può essere fornito un testo esplicativo relativo al codice dichiarato.

12 03 000 000 Documento giustificativo

12 03 001 000 Numero di riferimento

Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati unionali o internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione.

Utilizzando i codici pertinenti, inserire le informazioni previste dalle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione.

Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati nazionali prodotti a supporto della dichiarazione.

12 03 002 000 *Tipo*

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione ai titoli e certificati di importazione ed esportazione.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

Documenti, certificati e autorizzazioni internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato a1an3. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

Documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato n1an3 (es. 2123, 34d5). I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

12 03 013 000 *Numero di riga dell'articolo nel documento:*

Indicare il numero progressivo dell'articolo nel documento giustificativo (ad esempio certificato, titolo, permesso, documento di entrata, ecc.) corrispondente all'articolo in questione.

12 03 079 000 *Menzioni speciali*

Inserire informazioni complementari concernenti il documento giustificativo.

Questo dato consente all'operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento giustificativo.

12 04 000 000 *Riferimento aggiuntivo*

12 04 001 000 *Numero di riferimento*

Numero di riferimento per eventuali dichiarazioni supplementari effettuate non coperte dal documento giustificativo, dal documento di trasporto o da informazioni aggiuntive.

12 04 002 000 *Tipo*

Utilizzando i codici pertinenti, inserire i dati richiesti da eventuali norme specifiche applicabili.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

I codici delle parti contraenti per i riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato a1an3. L'elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.

I paesi possono definire codici nazionali. I codici nazionali dei riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato n1an3, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro

caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

12 05 000 000 Documenti di trasporto

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto.

12 05 001 000 Numero di riferimento

Per la colonna D3:

Questo dato comprende il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

12 05 002 000 Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

12 08 000 000 Numero di riferimento/UCR

Questa indicazione concerne il numero di riferimento unico della spedizione attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa.

Può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.

12 09 000 000 LRN (Numero di riferimento locale)

Deve essere utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.

12 12 000 000 Autorizzazione

12 12 001 000 Numero di riferimento

Inserire il numero di riferimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la dichiarazione e la notifica.

12 12 002 000 Tipo

Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

Gruppo 13 – Parti

13 02 000 000 Speditore

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che ha ordinato il trasporto.

Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.

13 02 016 000 Nome

Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.

13 02 017 000 Numero di identificazione

Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il dichiarante ne è in possesso.

I codici da utilizzare sono:

La struttura del numero di identificazione unico del paese terzo comunicato alla parte contraente interessata è la seguente:

Campo	Contenuto	Formato
1	Codice paese	a2
2	Numero di identificazione unico rilasciato in un paese terzo	an..15

Codice paese: il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 02 018 000 Indirizzo:

13 02 018 019 Via e numero civico

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

13 02 018 020 *Paese*

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 02 018 021 *Codice postale:*

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 02 018 022 *Città*

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

13 02 074 000 *Persona di contatto*

13 02 074 016 *Nome*

Indicare il nome della persona di contatto.

13 02 074 075 *Numero di telefono*

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 02 074 076 *Indirizzo di posta elettronica*

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 03 000 000 *Destinatario*

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Questo dato e i relativi sottodati possono essere dichiarati a livello di HI fino all'aggiornamento dell'NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 da tutte le parti contraenti.

13 03 016 000 *Nome*

Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.

13 03 017 000 *Numero di identificazione*

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che

quest'ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta il dichiarante ne è in possesso.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 03 018 000 *Indirizzo:*

13 03 018 019 *Via e numero civico*

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

13 03 018 020 *Paese*

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

Per i paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.

13 03 018 021 *Codice postale*

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 03 018 022 *Città:*

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

13 06 000 000 *Rappresentante*

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 13 05 000 000 Dichiarante o, se del caso, dal dato 13 07 000 000 Titolare del regime di transito.

13 06 017 000 *Numero di identificazione*

Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 06 030 000 *Status*

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

I codici da utilizzare sono:

Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome completo:

2	Rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)
3	Rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Il codice 3 non è pertinente per i regimi doganali di transito.

13 06 074 000 *Persona di contatto*

13 06 074 016 *Nome*

Indicare il nome della persona di contatto.

13 06 074 075 *Numero di telefono*

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 06 074 076 *Indirizzo di posta elettronica*

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 07 000 000 *Titolare del regime di transito*

13 07 016 000 *Nome*

Indicare il nome completo (persona o società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

13 07 017 000 *Numero di identificazione*

Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 07 018 000 *Indirizzo:*

13 07 018 019 *Via e numero civico*

Indicare il nome della via dell'indirizzo della parte e il numero dell'edificio o della struttura.

13 07 018 020 *Paese*

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

13 07 018 021 *Codice postale*

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

13 07 018 022 *Città*

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

13 07 074 000 *Persona di contatto*

13 07 074 016 *Nome*

Indicare il nome della persona di contatto.

13 07 074 075 *Numero di telefono*

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

13 07 074 076 *Indirizzo di posta elettronica*

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

13 14 000 000 *Attore supplementare della catena di approvvigionamento*

È possibile indicare qui altri attori della catena di approvvigionamento al fine di dimostrare che l'intera catena di approvvigionamento è stata coperta da operatori economici titolari dello status di AEO.

Se è utilizzata questa categoria di dati, occorre indicare il ruolo e il numero di identificazione, altrimenti questo dato è facoltativo.

13 14 017 000 *Numero di identificazione*

Il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo deve essere dichiarato quando tale numero è stato assegnato alla parte.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

13 14 031 000 Ruolo

Indicare il pertinente codice ruolo che specifica il ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento.

I codici da utilizzare sono:

Possono essere dichiarate le seguenti parti:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
CS	Consolidatore	Spedizionario che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali
FW	Spedizionario	Parte che organizza la spedizione di merci
MF	Fabbricante	Parte che fabbrica le merci
WH	Depositario	Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

Gruppo 16 - Luoghi/Paesi/Regioni*16 03 000 000 Paese di destinazione*

Indicare, mediante il codice pertinente, l'ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

Per i paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.

16 06 000 000 Paese di spedizione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il paese dal quale le merci sono spedite/esportate.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 12 000 000 Paese di transito della spedizione

Questo dato è richiesto quando un itinerario vincolante è definito dall'ufficio doganale di partenza (si veda 16 17 000 000 Itinerario vincolante).

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci transitano dal paese di partenza a quello di destinazione. Sono compresi anche il paese di partenza e quello di destinazione delle merci.

16 12 020 000 Paese

Inserire il o i codici paese pertinenti nella corretta sequenza del transito della spedizione.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 13 000 000 Luogo di carico

Nome del porto marittimo, aeroporto, terminale merci, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato. Se disponibili, devono essere fornite informazioni codificate che permettano l'identificazione del luogo.

Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.

16 13 020 000 Paese

Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il codice paese del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 13 036 000 UN/LOCODE

Indicare il codice UN/LOCODE del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

16 13 037 000 Luogo

Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il nome del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.

16 15 000 000 Ubicazione delle merci

Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.

In un dato momento deve essere utilizzato un solo tipo di ubicazione.

16 15 036 000 UN/LOCODE

Utilizzare i codici definiti nell'elenco di codici paese UN/LOCODE.

I codici da utilizzare sono:

Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.

16 15 045 000 Tipo di ubicazione

Indicare il codice pertinente specifico per il tipo di ubicazione.

I codici da utilizzare sono:

Per il tipo di ubicazione, utilizzare i codici indicati di seguito:

A	Luogo designato
B	Luogo autorizzato
C	Luogo approvato
D	Altro

16 15 046 000 Qualificatore dell'identificazione

Indicare il codice pertinente relativo all'identificazione dell'ubicazione. Sulla base dell'apposito qualificatore, deve essere fornito solo l'identificativo pertinente.

I codici da utilizzare sono:

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore	Identificativo	Descrizione
T	Indirizzo codice postale	Utilizzare il codice postale, con o senza numero civico, del luogo in questione.
U	UN/LOCODE	Codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.
V	Identificativo dell'ufficio doganale	Utilizzare i codici specificati nel dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.
W	Coordinate GNSS	Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44,424896°/8,774792° o 50,838068°/ 4,381508°
X	Numero EORI	Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione. Se l'operatore economico dispone di più locali, il numero è completato con un identificativo unico per il sito in questione.
Y	Numero di autorizzazione	Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire l'autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato. Se l'autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione è completato con un identificativo unico per il sito in questione.
Z	Indirizzo	Indicare l'indirizzo del luogo interessato.

Se il codice "X" (codice EORI) o "Y" (numero di autorizzazione) è utilizzato per l'identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del luogo.

16 15 047 000 *Ufficio doganale*

Indicare il codice dell'ufficio doganale pertinente in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.

16 15 047 001 Numero di riferimento

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio doganale in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

16 15 048 000 GNSS

Inserire le coordinate pertinenti del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 048 049 Latitudine

Indicare la latitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 048 050 Longitudine

Indicare la longitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.

16 15 051 000 Operatore economico

Utilizzare il numero di identificazione dell'operatore economico nella cui sede le merci possono essere controllate.

16 15 051 017 Numero di identificazione

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune del titolare dell'autorizzazione.

I codici da utilizzare sono:

Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.

16 15 052 000 Numero di autorizzazione

Indicare il numero di autorizzazione della persona interessata.

16 15 053 000 Identificativo supplementare

Nel caso di diverse sedi, al fine di indicare più precisamente l'ubicazione in relazione a un EORI, all'identificazione di un operatore in un paese di transito comune o a un'autorizzazione, inserire il codice pertinente, se disponibile.

16 15 018 000 *Indirizzo:*

16 15 018 019 *Via e numero civico*

Indicare la via e il numero pertinenti.

16 15 018 020 *Paese*

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 15 018 021 *Codice postale*

Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.

16 15 018 022 *Città*

Indicare il nome della città dell'indirizzo della parte.

16 15 081 000 *Indirizzo codice postale*

Questa sottocategoria può essere utilizzata quando è possibile determinare l'ubicazione delle merci con il codice postale integrato dal numero civico, se necessario.

16 15 081 020 *Paese*

Inserire il codice del paese.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

16 15 081 021 *Codice postale*

Indicare il codice postale pertinente per l'ubicazione delle merci.

16 15 081 025 *Numero civico*

Inserire il numero civico relativo all'ubicazione delle merci.

16 15 074 000 *Persona di contatto*

16 15 074 016 *Nome*

Indicare il nome della persona di contatto.

16 15 074 075 *Numero di telefono*

Indicare il numero di telefono della persona di contatto.

16 15 074 076 *Indirizzo di posta elettronica*

Indicare l'indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.

16 17 000 000 *Itinerario vincolante*

Utilizzando i codici pertinenti, indicare se l'itinerario vincolante è applicato.

L'itinerario vincolante definisce il tragitto lungo il quale le merci devono essere trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono:

0	Le merci non devono essere trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario vincolante
1	Le merci sono trasportate dall'ufficio doganale di partenza all'ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario vincolante

Gruppo 17 - Uffici doganali

17 03 000 000 *Ufficio doganale di partenza*

17 03 001 000 *Numero di riferimento*

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio in cui ha inizio l'operazione di transito.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

17 04 000 000 *Ufficio doganale di transito*

17 04 001 000 *Numero di riferimento*

Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo.

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio doganale interessato.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

17 05 000 000 Ufficio doganale di destinazione

17 05 001 000 *Numero di riferimento*

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio in cui ha termine l'operazione di transito.

I codici e i relativi formati da utilizzare sono:

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

- i primi due caratteri (a2) servono a identificare il paese mediante il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3;
- i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:
 - i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire "000".

Esempio: BEBRU000: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

17 06 000 000 Ufficio doganale di uscita per il transito

17 06 001 000 *Numero di riferimento*

Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell'ufficio interessato.

Questo dato è richiesto quando la dichiarazione di transito è combinata con la dichiarazione sommaria di uscita. Indicare il codice dell'ufficio doganale previsto in cui il movimento di transito lascia la zona di sicurezza.

Per gli Stati membri dell'Unione europea: questo dato non è richiesto quando il movimento di transito segue il regime di esportazione.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

Gruppo 18 – Identificazione delle merci

18 01 000 000 Massa netta

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg);
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a 1 kg deve essere indicata come "0," seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

18 04 000 000 Massa lorda

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg);
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a 1 kg deve essere indicata come "0," seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

18 05 000 000 Descrizione delle merci

Quando il dichiarante fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, i paesi possono esonerarlo dall'obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.

Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

18 06 000 000 Imballaggio

Questo dato si riferisce alle caratteristiche dell'imballaggio delle merci oggetto della dichiarazione o della notifica.

18 06 003 000 Tipo di colli

Codice che specifica il tipo di colli.

I codici da utilizzare sono:

Codice del tipo di collo di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.

18 06 004 000 Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o il numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

18 06 054 000 Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

18 08 000 000 Codice CUS

Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se per le merci di cui trattasi non esiste una misura stabilita nella legislazione delle parti contraenti, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

I codici da utilizzare sono:

Codice CUS di cui alla nota introduttiva 8 numero 9.

18 09 000 000 Codice delle merci

Deve essere utilizzato almeno il codice della sottovoce del sistema armonizzato.

18 09 056 000 Codice della sottovoce del sistema armonizzato

Indicare il codice della sottovoce del sistema armonizzato (codice SA a sei cifre).

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

18 09 057 000 Codice della nomenclatura combinata

Inserire le due cifre supplementari del codice della nomenclatura combinata ove richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.

I codici da utilizzare sono:

I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.

Gruppo 19 - Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

19 01 000 000 Indicatore del container

Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di transito.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:

0	Merci non trasportate in container
1	Merci trasportate in container

19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)
7	Installazioni di trasporto fisse

8	Trasporto per vie navigabili interne
9	Altro modo di trasporto (propulsione propria)

19 04 000 000 Modo di trasporto interno

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto alla partenza.

I codici da utilizzare sono:

Devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera.

19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza

19 05 017 000 Numero di identificazione

Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne.

Per gli altri modi di trasporto il metodo di identificazione è il seguente:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto per vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo (in caso di mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile)
Trasporto su strada	Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio
Trasporto per ferrovia	Numero del vagone

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.

19 05 061 000 *Tipo di identificazione*

Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
10	Numero IMO di identificazione della nave
11	Nome della nave
20	Numero del vagone
21	Numero del treno
30	Numero di immatricolazione del veicolo stradale
31	Numero di immatricolazione del rimorchio stradale
40	Numero del volo IATA
41	Numero di immatricolazione dell'aeromobile
80	Numero europeo di identificazione delle navi (codice ENI)
81	Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

19 05 062 000 *Nazionalità*

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

19 07 000 000 *Materiale di trasporto*

19 07 044 000 *Riferimento delle merci*

Per ogni container indicare il numero o i numeri di articolo per le merci trasportate nel container.

19 07 063 000 Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il contenitore.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

19 08 000 000 Mezzo di trasporto attivo alla frontiera

19 08 000 047 Numero di riferimento dell'ufficio doganale alla frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio presso il quale il mezzo di trasporto attivo attraversa la frontiera della parte contraente.

I codici da utilizzare sono:

L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.

19 08 017 000 Numero di identificazione

Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto via mare e per vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo (in caso di mancanza

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
	del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile)
Trasporto su strada	Numero di immatricolazione del veicolo e/o rimorchio
Trasporto per ferrovia	Numero del vagone

19 08 061 000 Tipo di identificazione

Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.

I codici da utilizzare sono:

Per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 19 05 061 000 Mezzo di trasporto alla partenza/Tipo di identificazione.

19 08 062 000 Nazionalità

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

I codici da utilizzare sono:

il codice paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.

19 02 000 000 Numero di riferimento del trasporto

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell'uscita, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l'operatore dell'aeromobile trasporta merci nell'ambito di un accordo di code-sharing o di un analogo accordo contrattuale con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.

19 10 000 000 Sigilli

19 10 068 000 Numero di sigilli

Indicare il numero di sigilli apposti sul materiale di trasporto, ove applicabile.

19 10 015 000 *Identificativo*

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli di tipo speciale o al titolare del regime di transito sia stato concesso di utilizzare sigilli di tipo speciale.

Gruppo 99 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

99 02 000 000 *Tipo di garanzia*

Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione di transito.

I codici da utilizzare sono:

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
0	Esonero dalla garanzia (articolo 75, paragrafo 2, lettera c), dell'appendice I)
1	Garanzia globale (articolo 75, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), dell'appendice I)
2	Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 20 dell'appendice I)
3	Garanzia isolata in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta del paese in cui viene richiesta la garanzia (articolo 19 dell'appendice I)
4	Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 21 dell'appendice I)
8	Garanzia non richiesta per alcuni organismi pubblici*
9	Garanzia isolata del tipo di cui all'allegato I, punto 3, dell'appendice I
A	Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione)
R	Garanzia non richiesta per le merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio (articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dell'appendice I)

Codice	Descrizione
C	Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell'appendice I)
H	Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'appendice I
J	Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di transito (articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione)

* Per gli Stati membri dell'Unione europea.

99 03 000 000 Riferimento della garanzia

99 03 069 000 *NRG (Numero di riferimento della garanzia)*

Inserire il numero di riferimento della garanzia.

99 03 070 000 *Codice di accesso*

Inserire il codice di accesso.

99 03 012 000 *Valuta*

Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta in cui è espresso l'importo da coprire.

I codici da utilizzare sono:

Codice della valuta di cui alla nota introduttiva 8 numero 2.

99 03 071 000 *Importo da coprire*

Indicare l'importo dell'obbligazione doganale che può sorgere o è sorta in relazione a una determinata dichiarazione e che dovrà essere coperta dalla garanzia.

99 03 073 000 Altro riferimento della garanzia

Indicare il numero di riferimento dell'altra garanzia utilizzata per l'operazione.

TITOLO IV
VERSIONI LINGUISTICHE E RELATIVI CODICI

Versione linguistica		Descrizione
BG	Ограничена валидност	Validità limitata — 99200
CS	Omezená platnost	
DA	Begrænset gyldighed	
DE	Beschränkte Geltung	
EE	Piiratud kehtivus	
EL	Περιορισμένη ισχύς	
EN	Limited validity	
ES	Validez limitada	
FI	Voimassa rajoitetusti	
FR	Validité limitée	
GA	Bailíocht theoranta	
HR	Ograničena valjanost	
HU	Korlátozott érvényű	
IS	Takmarkað gildissvið	
IT	Validità limitata	
LT	Galiojimas apribotas	
LV	Ierobežots derīgums	
MK	Ограничено важење	
MT	Validità limitata	
NL	Beperkte geldigheid	
NO	Begrenset gyldighet	
PL	Ograniczona ważność	
PT	Validade limitada	
RO	Validitate limitată	
RS	Ограничена важност	
SK	Obmedzená platnosť	
SL	Omejena veljavnost	
SV	Begränsad giltighet	
TR	Sınırlı Geçerli	
BG	Освободено	Dispensa — 99201
CS	Osvobození	
DA	Fritaget	
DE	Befreiung	
EE	Loobutud	
EL	Απαλλαγή	
EN	Waiver	
ES	Dispensa	
FI	Vapautettu	
FR	Dispense	
GA	Tarscaoileadh	
HR	Oslobodeno	
HU	Mentesség	
IS	Undanþegið	
IT	Dispensa	
LT	Leista neplombuoti	
LV	Derīgs bez zīmoga	
MK	Измемање	
MT	Tneħħija	
NL	Vrijstelling	
NO	Fritak	
PL	Zwolnienie	
PT	Dispensa	

Versione linguistica		Descrizione
RO	Derogarea	
RS	Ослобођење	
SK	Upustenie	
SL	Opustitev	
SV	Befrielse	
TR	Vazgeçme	
BG	Алтернативно доказателство	Prova alternativa – 99202
CS	Alternativní důkaz	
DA	Alternativt bevis	
DE	Alternativnachweis	
EE	Alternatiivsed tõendid	
EL	Εναλλακτική απόδειξη	
EN	Alternative proof	
ES	Prueba alternativa	
FI	Vaihtoehtoinen todiste	
FR	Preuve alternative	
GA	Cruthúnas malartach	
HR	Alternativni dokaz	
HU	Alternatív igazolás	
IS	Önnur sönnun	
IT	Prova alternativa	
LT	Alternatyvusis įrodymas	
LV	Alternatīvs pierādījums	
MK	Алтернативен доказ	
MT	Prova alternattiva	
NL	Alternatief bewijs	
NO	Alternativt bevis	
PL	Alternatywny dowód	
PT	Prova alternativa	
RO	Probă alternativă	
RS	Алтернативни доказ	
SK	Alternatívny dôkaz	
SL	Alternativno dokazilo	
SV	Alternativt bevis	
TR	Alternatif Kanıt	
BG	Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese) – 99203
CS	Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo (název a země)	
DA	Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)	
DE	Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)	
EE	Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati (nimi ja riik)	
EL	Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο (Όνομα και χώρα)	
EN	Differences: office where goods were presented (name and country)	
ES	Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)	
FI	Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)	
FR	Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)	
GA	Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair ... (ainm agus tír)	

Versione linguistica	Descrizione
HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i zemlja)	
HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént (név és ország)	
IS Breyting: tollstjóráskrifstofa þar sem vörum var framvísað (nafn og land)	
IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)	
LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)	
LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)	
MK Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид (назив и земја)	
MT Differenzi: ufficċju fejn l-oġġetti kienu pprezentati (isem u pajjiż)	
NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)	
NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt (navn og land)	
PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)	
PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país)	
RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (nume și țara)	
RS Разлике: царински орган којем је предата роба (назив и земља)	
SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený (názov a krajina)	
SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo (naziv in država)	
SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes (namn och land)	
TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare (adı ve ülkesi).	
BG Излизането от подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № ...,	Uscita dal soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva /decisione n. ... – 99204
CS Výstup ze podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. ...	
DA Udpassage fra undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...	
DE Ausgang aus — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.	
EE territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr ...	
EL Η έξοδος από υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. ...	
EN Exit from subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...	

Versione linguistica	Descrizione
ES	Salida de sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...
FI vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja
FR	Sortie de soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° ...
GA	Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh ...
HR	Izlaz iz podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br ...
HU	A kilépés területéről a rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik
IS	Útflutningur frá háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr.
IT	Uscita dal soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...
LT	Išvežimui iš taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. ...
LV	Izvešana no , piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. ...
MK	Излез од предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение №
MT	Frug mill-..... suggett ghal restrizzjonijiet jew hlasijiet taht Regola/Direttiva/Decizjoni Nru ...
NL	Bij uitgang uit de zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.
NO	Utførsel fra underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr.
PL	Wyprowadzenie z podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr ...
PT	Saída da sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...
RO	Ieşire din supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr ...
RS	Излаз из подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр ...
SK	Výstup z podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č.
SL	Iznos iz zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št.

Versione linguistica	Descrizione
SV	Utförelse från underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...
TR	Eşyanın 'dan çıkışı..... No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklerle tabidir
BG	Одобен изпращач
CS	Schválený odesílatel
DA	Godkendt afsender
DE	Zugelassener Versender
EE	Volitatud kaubasaatja
EL	Εγκεκρίμενος αποστολέας
EN	Authorised consignor
ES	Expedidor autorizado
FI	Valtuutettu lähettäjä
FR	Expéditeur agréé
GA	Coinsineoir údaraithe
HR	Ovlašteni pošiljatelj
HU	Engedélyezett feladó
IS	Viðurkenndur sendandi
IT	Speditore autorizzato
LT	Įgaliotas siuntėjas
LV	Atzītais nosūtītājs
MK	Овластен испраќач
MT	Awtorizzat li jibgħat
NL	Toege laten afzender
NO	Autorisert avsender
PL	Upoważniony nadawca
PT	Expedidor autorizado
RO	Expedito agreat
RS	Овлашћени пошиљалац
SK	Schválený odosielateľ
SL	Pooblaščeni pošiljatelj
SV	Godkänd avsändare
TR	İzinli Gönderici
BG	Освободен от подпис
CS	Podpis se nevyžaduje
DA	Fritaget for underskrift
DE	Freistellung von der Unterschriftsleistung
EE	Allkirjanõudest loobutud
EL	Δεν απαιτείται υπογραφή
EN	Signature waived
ES	Dispensa de firma
FI	Vapautettu allekirjoituksesta
FR	Dispense de signature
GA	Tharscaoileadh an síniú
HR	Oslobodeno potpisa
HU	Aláírás alól mentesítve
IS	Undanþegið undirskrift
IT	Dispensa dalla firma
LT	Leista nepasirašyti
LV	Derīgs bez paraksta
MK	ИЗЗЕМАЊЕ ОД ПОТПИС
MT	Firma mhux meħtieġa
NL	Van ondertekening vrijgesteld
NO	Frittatt for underskrift
PL	Zwolniony ze składania podpisu

Speditore autorizzato
– 99206

Dispensa dalla firma
– 99207

Versione linguistica	Descrizione	
PT Dispensada a assinatura		
RO Dispensă de semnătură		
RS Ослобођено од потписа		
SK Upustenie od podpisu		
SL Opustitev podpisa		
SV Befrielse från underskrift		
TR İmzadan Vazgeçme		
BG ЗАБРАНЕНО ОБИЦО БЕЗПЕЧЕНИЕ	GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208	
CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY		
DA FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE		
DE GESAMTBÜRGCHAFT UNTERSAGT		
EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD		
EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ		
EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED		
ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA		
FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY		
FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE		
GA RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE		
HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO		
HU ÖSSZEZESSÉG TILOS		
IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ		
IT GARANZIA GLOBALE VIETATA		
LT NAUDOTI BENDRAJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA		
LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS		
MK ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА		
MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRESIVA		
NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN		
NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI		
PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ		
PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA		
RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ		
RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО БЕЗБЕЂЕЊЕ		
SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY		
SL PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE		
SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN		
TR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.		
BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ		UTILIZZAZIONE NON LIMITATA - 99209
CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ		
DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE		
DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG		
EE PIIRAMATU KASUTAMINE		
EL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ		
EN UNRESTRICTED USE		
ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA		
FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU		
FR UTILISATION NON LIMITÉE		
GA ÚSÁID NEAMHSHRIANTA		
HR NEOGRANIČENA UPORABA		
HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT		
IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN		
IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA		
LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS		
LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS		
MK УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ		

Versione linguistica	Descrizione
MT UŽU MHUX RISTRETT NL GEBRUIK ONBEPERKT NO UBEGRENSET BRUK PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA RO UTILIZARE NELIMITATĂ RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE SL NEOMEJENA UPORABA SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM	
BG Издаден впоследствие CS Vystaveno dodatečně DA Udstedt efterfølgende DE Nachträglich ausgestellt EE Välja antud tagasiulatuvalt EL Εκδοθέν εκ των υστέρων EN Issued retrospectively ES Expedido a posteriori FI Annettu jälkikäteen FR Délivré a posteriori GA Eisishe go haisghníomhach HR Izdano naknadno HU Kiadva visszamenőleges hatállyal IS Útgefið eftir á IT Rilasciato a posteriori LT Retrospektyvisis išdavimas LV Izsniegts retrospektīvi MK Дополнително издадено MT Maħruġ b'mod retrospectiv NL Achteraf afgegeven NO Utstedt i etterhånd PL Wystawione retrospektywnie PT Emitido a posteriori RO Eliberat ulterior RS Накнадно издато SK Vyhotovené dodatočne SL Izdano naknadno SV Utfärdat i efterhand TR Sonradan Düzenlenmiştir	Rilasciato a posteriori – 99210
BG Разни CS Různí DA Diverse DE Verschiedene EE Erinevad EL Διάφορα EN Various ES Varios FI Useita FR Divers GA Éagsúil HR Razni HU Többféle IS Ýmis IT Vari LT Įvairūs LV Dažādi	Vari – 99211

Versione linguistica	Descrizione
MK Различни	
MT Diversi	
NL Diversen	
NO Diverse	
PL Różne	
PT Diversos	
RO Diverse	
RS Разно	
SK Rôzne	
SL Razno	
SV Flera	
TR Çeşitli	
BG Насипно	Alla rinfusa – 99212
CS Volně loženo	
DA Bulk	
DE Lose	
EE Pakendamata	
EL Χύμα	
EN Bulk	
ES A granel	
FI Irtotavaraa	
FR Vrac	
GA Bulc	
HR Rasuto	
HU Ömlesztett	
IS Vara í lausu	
IT Alla rinfusa	
LT Nesupakuota	
LV Berams	
MK Реџуц	
MT Bil-kwantità	
NL Los gestort	
NO Bulk	
PL Luzem	
PT A granel	
RO Vrac	
RS Расуто	
SK Vol'ne ložené	
SL Razsuto	
SV Bulk	
TR Dökme	
BG Изпращач	Speditore – 99213
CS Odesílatel	
DA Afsender	
DE Versender	
EE Saatja	
EL Αποστολέας	
EN Consignor	
ES Expedidor	
FI Lähettäjä	
FR Expéditeur	
GA Coinsíneoir	
HR Pošiljatelj	
HU Feladó	
IS Sendandi	
IT Speditore	
LT Siuntėjas	

Versione linguistica		Descrizione
LV	Nosūtītājs	
MK	Испраќач	
MT	Min jikkonsenja	
NL	Afzender	
NO	Avsender	
PL	Nadawca	
PT	Expeditior	
RO	Expeditior	
RS	Пошиљалац	
SK	Odosielateľ	
SL	Pošiljatelj	
SV	Avsändare	
TR	Gönderici	

"

(8) L'allegato B6 bis è soppresso.

Allegato C

L'appendice IV della convenzione è sostituita dalla seguente:

"APPENDICE IV ASSISTENZA RECIPROCA PER IL RECUPERO DEI CREDITI

Oggetto

Articolo 1

La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all'articolo 3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell'allegato I della presente appendice.

Definizioni

Articolo 2

Ai sensi della presente appendice s'intende per:

- "autorità richiedente", l'autorità competente di un paese che presenta una richiesta di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 3;
- "autorità adita", l'autorità competente di un paese cui è diretta una richiesta di assistenza.

Ambito di applicazione

Articolo 3

La presente appendice si applica a:

- a) tutti i crediti relativi a un debito di cui all'articolo 3, lettera 1), dell'appendice I che sono esigibili in relazione a un'operazione di transito comune iniziata dopo l'entrata in vigore della presente appendice;
- b) interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.

Richiesta di informazioni

Articolo 4

1. L'autorità adita fornisce all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti.

Al fine di ottenere tali informazioni, l'autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.

2. La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome, indirizzo e altri dati utili all'identificazione della persona cui si riferiscono le informazioni da fornire;

- b) informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l'importo del credito;
 - c) altre informazioni, se necessarie.
3. L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:
- a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;
 - b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; ovvero
 - c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico del paese in cui essa ha sede.
4. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.
5. Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell'autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.
6. La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato II della presente appendice.

Richiesta di notifica

Articolo 5

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le norme legislative in vigore per la notifica di atti o decisioni analoghi nel paese in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, relativi ad un credito e/o un suo recupero, emanati nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.
2. La richiesta di notifica contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario;
 - b) natura e oggetto dell'atto o della decisione da notificare;
 - c) informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l'importo del credito;
 - d) altre informazioni, se necessarie.
- 2 bis. L'autorità richiedente presenta una richiesta di notifica solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica nel paese in cui ha sede conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
3. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla richiesta di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
4. La richiesta di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato III della presente appendice.

Richiesta di recupero

Articolo 6

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo esecutivo.
2. A tal fine ogni credito che sia oggetto di una richiesta di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l'autorità adita, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12.

Articolo 7

1. La richiesta di recupero di un credito che l'autorità richiedente inoltra all'autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
2. L'autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto:
 - a) se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;
 - b) quando essa ha avviato, nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno condotto al pagamento integrale del credito;
 - c) se l'importo del credito è superiore a 1 500 EUR. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in EUR di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 dell'appendice II.
3. La richiesta di recupero contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione della persona interessata;
 - b) natura esatta del credito o dei crediti;
 - c) importo del credito o dei crediti;
 - d) altre informazioni, se necessarie;
 - e) una dichiarazione dell'autorità richiedente che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all'esecuzione secondo le norme giuridiche in vigore nel paese in cui essa ha sede e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
4. L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero.

Articolo 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l'esecuzione nel suo territorio.

All'omologazione, al riconoscimento al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sia formalmente regolare.

Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall'autorità richiedente si applica l'articolo 12.

Articolo 9

1. Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita.
2. L'autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all'autorità richiedente.
È altresì trasferito all'autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità adita.

Articolo 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l'autorità adita.

Articolo 11

L'autorità adita informa senza indugio l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di recupero.

Richieste contestate

Articolo 12

1. Se, nel corso della procedura di recupero, un interessato contesta il credito e/o il titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, questi deve adire l'organo competente del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, secondo le norme vigenti in quest'ultimo. Quest'azione deve essere notificata dall'autorità richiedente all'autorità adita. Essa può, inoltre essere notificata dall'interessato all'autorità adita.
2. Non appena l'autorità adita ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 dall'autorità richiedente o dall'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia.

- 2 bis Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l'articolo 13, l'autorità adita può far ricorso a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.
3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l'autorità adita, l'azione è avviata davanti all'organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
4. Qualora l'organo competente adito ai sensi del paragrafo 1 sia un tribunale ordinario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'autorità richiedente e consenta il recupero del credito nel paese in cui l'autorità richiedente ha sede, costituisce il "titolo esecutivo" ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.

Richiesta di adozione di provvedimenti cautelari

Articolo 13

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede all'adozione di provvedimenti cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della richiesta o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, purché l'adozione di provvedimenti cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative del paese.
- 1 bis La richiesta di provvedimenti cautelari può essere corredata di altri documenti relativi ai crediti emessi nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.
2. Per l'attuazione del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.
3. La richiesta di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all'allegato IV della presente appendice.

Deroghe

Articolo 14

L'autorità adita non è tenuta:

- a) ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel paese, in cui essa ha sede, nella misura in cui le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nel paese consentano tale deroga per crediti nazionali;
- b) ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all'ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l'autorità;
- c) a procedere al recupero del credito quando l'autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso;

- d) ad accordare assistenza se l'importo totale dei crediti per i quali è chiesta l'assistenza è inferiore a 1 500 EUR.

L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

Articolo 15

1. I problemi riguardanti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.
2. Gli atti di recupero compiuti dall'autorità adita in conformità della richiesta di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere, di interrompere o di prorogare la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo paese.
3. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chiesti le misure di recupero o i provvedimenti cautelari o che può produrre tale effetto.

Riservatezza

Articolo 16

I documenti e le informazioni inviati all'autorità adita per l'applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:

- a) alla persona cui si fa riferimento nella richiesta di assistenza;
- b) alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;
- c) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

Lingue

Articolo 17

1. Le richieste di assistenza e i relativi documenti sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.
2. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede dell'autorità adita o in un'altra lingua concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita.

Spese di assistenza

Articolo 18

1. I paesi interessati rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente appendice.

Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricollegli alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il paese in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l'autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.

Autorità abilitate

Articolo 19

I paesi comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere richieste di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso.

La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli altri paesi.

Articoli da 20 a 22

(La presente appendice non contiene gli articoli da 20 a 22)

Disposizioni finali

Articolo 23

Le disposizioni della presente appendice non ostano all'applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.

Articoli da 24 a 26

(La presente appendice non contiene gli articoli da 24 a 26).

ALLEGATI I DELL'APPENDICE IV

ALLEGATO I DISPOSIZIONI APPLICATIVE

TITOLO I Ambito di applicazione

Articolo 1

1. Il presente allegato stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dell'appendice IV.
2. Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate.

TITOLO II Disposizioni generali

Articolo 1 bis

1. L'autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.
2. Una richiesta di informazioni, recupero o provvedimenti cautelari può riguardare una delle seguenti persone:
 - a) il debitore o i debitori
 - b) oppure un'altra persona tenuta al pagamento del credito ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente.Qualora l'autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all'una o all'altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la richiesta può riguardare anche quest'ultima.
3. Qualora l'autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all'autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'appendice IV sui cui tale rifiuto si fonda. Tale notifica deve essere effettuata dall'autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.
4. Ogni richiesta di informazioni, di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un'altra autorità.

TITOLO III Richiesta di informazioni

Articolo 2

La richiesta di informazioni di cui all'articolo 4 dell'appendice IV è redatta per iscritto secondo il modello di cui all'allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un agente dell'autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 3).

Articolo 4

L'autorità adita assicura per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) la ricezione della richiesta di informazioni senza indugio e, comunque, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Una volta ricevuta la richiesta, l'autorità adita invita, se del caso, l'autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Articolo 5

1. L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve.
2. Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, specificandone le ragioni.
3. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.
4. Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall'autorità adita, l'autorità richiedente può chiedere a quest'ultima di proseguire le sue ricerche. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorità adita. L'autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 6).

Articolo 7

L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che essa ha trasmesso all'autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) all'autorità adita.

TITOLO IV Richiesta di notifica

Articolo 8

La richiesta di notifica di cui all'articolo 5 dell'appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il modello di cui all'allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un agente dell'autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.

L'atto (o la decisione) di cui è richiesta la notifica deve essere allegato alla richiesta prevista dal comma precedente, in duplice copia.

Articolo 9

La richiesta di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, ai sensi delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Articolo 10

1. Non appena ricevuta la richiesta di notifica, l'autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.

Se necessario, fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l'autorità adita invita l'autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.

L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.

2. L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest'ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua rinviando all'autorità richiedente uno degli esemplari della sua richiesta debitamente completata dell'attestato che figura a tergo.

TITOLO V

Richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari

Articolo 11

1. La richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari di cui agli articoli 6 e 13 dell'appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il formulario di cui all'allegato IV. La richiesta contiene la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dall'appendice IV per l'avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell'autorità richiedente ed è firmata da un suo agente debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.
2. Il titolo che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede l'autorità adita e che accompagna la richiesta è completato dall'autorità richiedente, o sotto la sua responsabilità, sulla base del titolo iniziale che consente l'esecuzione nel paese in cui ha sede detta autorità.
- 2 bis. Il titolo che consente l'esecuzione può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una sola persona.

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico.

(Il presente allegato non contiene l'articolo 12).

Articolo 13

1. L'autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita.

2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 è l'ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l'autorità richiedente ha sede il giorno in cui la richiesta è stata firmata.

Articolo 14

- 1 L'autorità adita assicura senza indugio ricezione per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari e, comunque, entro sette giorni dalla richiesta stessa.
2. L'autorità adita può, se necessario, chiedere all'autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo che consente l'esecuzione nel paese adito. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

Articolo 15

- 1 Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, indicandone i motivi.
L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorità adita, può chiedere a quest'ultima di proseguire la procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari da essa avviata. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato della procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari ad opera dell'autorità adita. L'autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.
- 2 Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.
3. L'autorità adita notifica all'autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l'autorità adita non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui all'articolo 12, paragrafo 2 bis, dell'appendice IV.

Articolo 16

Le contestazioni del credito o del titolo esecutivo avviate nel paese in cui ha sede l'autorità richiedente sono notificate per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) dall'autorità richiedente all'autorità adita non appena l'autorità richiedente ne è stata informata.

Articolo 17

1. Se la richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari diviene inutile a seguito del pagamento del credito, dell'annullamento di quest'ultimo o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa.

2. Se l'importo del credito oggetto della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l'autorità adita.

Se la modifica consiste in una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa per il recupero e/o l'adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della diminuzione dell'importo del credito, il recupero dell'importo iniziale è già stato effettuato da essa senza che la procedura di trasferimento di cui all'articolo 18 sia stata iniziata, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso.

Se la modifica consiste in un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette al più presto all'autorità adita una richiesta complementare di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale richiesta complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita congiuntamente alla richiesta iniziale dell'autorità richiedente. Qualora, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile allegare la richiesta complementare alla richiesta iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 7 dell'appendice IV.

3. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.

Articolo 18

Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'appendice IV, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.

Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall'autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità del paese in cui ha sede l'autorità richiedente, l'autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione ai crediti fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- (a) l'autorità adita ritiene probabile che l'esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata, e
- (b) l'autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l'esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.

Articolo 19

A prescindere dalle somme eventualmente rimosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

TITOLO VI
Disposizioni generali e finali

Articolo 20

1. L'autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per uno solo o diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona.
2. Le informazioni previste negli allegati II, III e IV possono essere fornite su documenti redatti su carta bianca con dei mezzi informatici che rispettino le condizioni di forma dei formulari che figurano negli allegati.

Articolo 21

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l'autorità adita.

ALLEGATO II
CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME
COMUNE DI TRANSITO
(ARTICOLO 4 DELL'APPENDICE IV)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

.....
(Luogo e data d'invio della richiesta)

.....
(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

.....
(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)
.....
.....

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Il(la) sottoscritto(a),

.....
(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente informazioni a norma dell'articolo 4 dell'appendice IV della convenzione.

Informazioni relative alla persona interessata ⁽¹⁾	Informazioni relative al credito o ai crediti	Informazioni richieste
a) Nome e indirizzo { noto (*) presunto (*)	- Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese) - Natura esatta del credito o dei crediti - Altre indicazioni	
b) Altre informazioni utili riguardanti la persona di cui sopra: - debitore principale - co-debitore - terzo detentore	Altre autorità adite (Firma) (Timbro ufficiale)
(*) Cancellare la menzione inutile. (1) Persona fisica o giuridica.		

ALLEGATO III
CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME
COMUNE DI TRANSITO
(ARTICOLO 5 DELL'APPENDICE IV)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

.....
(Luogo e data d'invio della richiesta)

.....
(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

.....
(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI NOTIFICA

Il(la) sottoscritto(a),

.....
(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente notifica, a norma dell'articolo 5 dell'appendice IV della convenzione, dell'atto/della decisione (*) seguente:

Informazioni relative alla persona interessata ⁽¹⁾	Natura e oggetto dell'atto o della decisione da notificare	Informazioni relative al credito o ai crediti	Altre indicazioni
a) Nome e indirizzo { noto (*) presunto (*) b) Nome e indirizzo del debitore principale se diverso da quello del destinatario c) Altre indicazioni		– Importo del credito o dei crediti (compresi eventuali interessi e spese) – Natura esatta del credito o dei crediti – Altre indicazioni (Firma) (Timbro ufficiale)
(*) Cancellare la menzione inutile. (1) Persona fisica o giuridica.			

CERTIFICATO

Il sottoscritto funzionario attesta

- che l'atto/la decisione (*) allegato(a) alla richiesta che figura al recto è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta in data ... La notifica è stata effettuata secondo le seguenti modalità ⁽¹⁾ (*):

- che l'atto/la decisione (*) allegato(a) alla richiesta che figura al recto non doveva essere notificato(a) al destinatario di cui a detta richiesta per i seguenti motivi (*):...

.....
(Data)

.....
(Firma)

(Timbro ufficiale)

Cancellare la dicitura inutile.

⁽¹⁾ Indicare con precisione se la notifica è stata effettuata personalmente al destinatario o secondo un'altra procedura.

ALLEGATO IV
CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA AD UN REGIME
COMUNE DI TRANSITO
(ARTICOLI DA 6 A 13 DELL'APPENDICE IV)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, posta elettronica, conti bancari, ecc.)

.....
(Luogo e data d'invio della richiesta)

.....
(N. della pratica dell'autorità richiedente)

A

.....
(Designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

(Riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

RICHIESTA DI RECUPERO/ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI (*)

Il(la) sottoscritto(a),

.....
(nome e qualifica)

in qualità di agente debitamente autorizzato dall'autorità richiedente designata qui sopra, richiede con la presente:

- il recupero del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato a norma dell'articolo 7 dell'appendice IV della convenzione; le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soddisfatte (*);
- l'adozione di provvedimenti cautelari, a norma dell'articolo 13 dell'appendice IV della convenzione nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata (*)

Informazioni relative alla persona interessata ⁽¹⁾	Informazioni relative al credito o ai crediti				
	Natura esatta del credito	Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità richiedente	Importo espresso nella moneta del paese in cui ha sede l'autorità adita	Tasso di cambio utilizzato	Altre informazioni
a) Nome e indirizzo { noto (*) presunto (*) b) Altre informazioni utili: - debitore principale - co-debitore - terzo detentore		Importo somma capitale dovuto ⁽²⁾			Data a decorrere dalla quale è possibile l'esecuzione
		Importo degli interessi maturati fino al giorno della firma della presente ⁽²⁾ .			Termine di prescrizione
		Importo delle spese sostenute fino al giorno della firma della presente ⁽²⁾ .			Beni del debitore detenuti da una terza persona
		Totale		 (Firma)
Distinta dei documenti allegati					(Timbro ufficiale)
(*) Cancellare la dicitura inutile. (1) Persona fisica o giuridica. (2) In caso di titolo esecutivo globale, indicare l'importo dei crediti di natura differente.					